

Notificazione multe Il ricorso agli esterni non invalida i verbali

Stefano Manzelli

La materiale elaborazione e stampa delle multe stradali con la successiva consegna dei plichi al servizio postale per la notifica può essere legittimamente affidata anche a ditte private. Ma sempre nel pieno rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali e del codice stradale. Lo ha confermato il Ministero dell'interno con l'interessante parere n. 3079 del 20 maggio 2008. Il comune di San Donà di Piave ha richiesto chiarimenti circa l'affidamento all'esterno di alcune attività relative alla gestione dei procedimenti sanzionatori. In particolare il comando di polizia locale ha evidenziato di aver proceduto all'affidamento ad una ditta privata del servizio di produzione, stampa e spedizione delle multe stradali tramite il servizio postale. All'esito di alcune pronunce sfavorevoli dei magistrati onorari il comune ha quindi richiesto supporto agli organi centrali dello stato, per valutare la legittimità delle procedure con particolare riferimento alla notificazione delle multe. Il Ministero dell'interno ha confermato la legittimità della scelta locale con particolare riferimento all'attività esecutiva e strumentale del procedimento. L'art. 201 del codice stradale, specifica innanzitutto il parere, ammette la notificazione postale delle multe, ai sensi della legge 890/1992. L'art. 385 del regolamento stradale, prosegue la nota, prevede l'invio, a cura del responsabile dell'ufficio o comando o di un suo delegato, di uno degli originali o di copia autentica ai soggetti ai quali devono essere notificati. In buona sostanza la polizia municipale può delegare l'invio postale delle multe. Infatti, prosegue il ministero, "il ricorso all'esternalizzazione per attività meramente esecutive e prodromiche alla notifica a mezzo dell'ente poste, unico soggetto legittimato quale fornitore per gli atti attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie, si ritiene non configga con la normativa in specie; sempre che nello svolgimento delle attività in outsourcing, venga assicurato il rispetto della normativa sulla privacy". L'eventuale mancanza della relata di notifica nell'originale del verbale, conclude il parere centrale, deve poi essere considerata un mera irregolarità che non inficia la validità della notificazione. In questo senso si è infatti ripetutamente espressa anche la Corte di cassazione, sez. civile, con le sentenze nn. 14005/2002 e 12320/2004.

Multe spedite dai privati

Il comune può affidare a ditte private il servizio di mera elaborazione, stampa e imbustamento per la spedizione delle multe stradali nel rispetto della privacy

Il privato che esegue queste attività strumentali deve sempre avvalersi per la notificazione degli atti del servizio postale, unico soggetto legittimato alla spedizione

La mancanza della relata di notificazione nel verbale non inficia la validità della notifica come confermato ripetutamente dalla stessa Corte di cassazione